GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 30 DICEMBRE — NUM. 308

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

In foglio di Supplemento:

PARTE UFFICIALE

Con Circolare in data 26 del corrente dicembre, e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Direzione Generale delle Gabelle, questa ha dato le disposizioni perchè a tenore della Legge N. 6558 (Serie 3ª) le R. Dogane si astengano dal 1° gennaio 1890, dall'applicare la *tariffa differenziale alle merci francesi.*

La notizia pertanto data dal giornale l'*Italie* (di Roma) che fosse temporariamente sospesa l'esecuzione di quella Legge, sull'erroneo supposto che occorresse a tale effetto uno speciale regolamento, è in ogni parte priva di fondamento.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6569** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 2ª) e 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª);

Visto il regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati approvato con R. decreto del 24 agosto 1877, n. 4024;

Visto il R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo I.

Agli articoli 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 31, 62 e 70 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati sono sostituiti i seguenti:

Art. 6.

Compilate le schede, ed entro il mese di gennaio 1890, l'agente delle imposte le invia al sindaco, il quale ne dà ricevuta mediante restituzione dello stampato analogo munito di sua firma e portante indicazione della data della ricezione.

Il sindaco, ricevute le schede, notificherà al pubblico con manifesto, da restare affisso all'albo pretorio per venti giorni sussecutivi, che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al sindaco il quale ne avverte l'agente delle imposte.

L'agente provvede nel caso che siavi stata omissione o dimenticanza per parte sua, e in ogni caso trasmette al sindaco delle schede in bianco per porle a disposizione dei richiedenti.

La notificazione dovrà essere fatta entro cinque giorni dall'avvenuto deposito delle schede.

Art. 12.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi, e i dati che mancassero, indicando le variazioni che credono di loro interesse e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Se i fabbricati sono sóltanto in parte affittati, i possessori distinguono nella scheda i piani e i vani affittati da quelli non affittati, e ne dichiarano separatamente il reddito.

Art. 13.

Se i fabbricati sono affittati, il reddito da dichiararsi è quello risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui il fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il dichiarante fa cenno nella colonna delle osservazioni.

La dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nel caso contemplato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) dovrà contenere la descrizione dell'edifizio o della parte di esso locata, e indicare il relativo canone di affitto.

Art. 16.

Trattandosi di fabbricati pei quali nel gennaio 1890, non scada il periodo d'esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda e indicherà, quanto ai fabbricati nuovi, il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata dell'esenzione medesima.

Art. 19.

Le schede devono esser consegnate, entro il mese di marzo 1890 all'agente, pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.

Art. 21.

L'agente, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle seguenti operazioni:

a) riscontra se sieno fondate le variazioni che avesse fatte il possessore sulla scheda, tanto nella intestazione nominativa, quanto nella descrizione dei fabbricati, nonchè se abbia distinti i piani e i vani affittati da quelli non affittati; e procede alle opportune rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati;

b) verifica se i fabbricati che il possessore avesse qualificati come rurali o esenti per altro titolo, siano effettivamente o interamente tali;

c) accerta se la qualificazione d'opifizio che il possessore avesse data al fabbricato sia bene applicata;

d) esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, e rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati, come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli 18 della legge 26 gennaio 1865 e 9 della legge 11 agosto 1870, e 8 della legge 11 luglio 1889, e negli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

e) determina per le nuove costruzioni e per le altre temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere assoggettate alla imposta;

f) fa, d'ufficio, la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel tempo prefisso;

g) ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio.

Art. 26.

Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art. 21, l'agente delle imposte forma per ciascun comune una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

Questa tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890 con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco coll' indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata, mediante deposito, nell'ufficio comunale per il corso di trenta giorni e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 31.

Per l'applicazione della imposta sui fabbricati hanno competenza le Commissioni instituite per l'imposta di ricchezza mobile con l'aggiunta, nelle Commissioni di prima istanza, di due commissari effettivi e di uno supplente, e nelle Commissioni provinciali di due ingegneri, nominati uno dal Governo e l'altro dal Consiglio provinciale.

Nella sessione di primavera dell'anno 1890 le rappresentanze consorziali ed i Consigli dei comuni isolati procederanno alla nomina dei commissari aggiunti di cui al precedente paragrafo, ai termini dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), testo unico, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 62.

Quando il reddito lordo di un fabbricato aumenti non meno del terzo, per cause con effetto continuativo, deve esserne fatta dichiarazione entro l'anno in cui l'aumento si è verificato.

Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo, per cause parimenti con effetto continuativo, il contribuente può farne dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente.

Nell'uno e nell'altro caso, come altresì in quello contemplato nell'art. 60, si procede nei modi ordinari all'accertamento del reddito aumentato o diminuito, per inscriverlo nel registro catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione.

Art. 70.

Salvo il disposto dell'articolo 12 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª), l'applicazione delle sopratasse per omessa od inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª).

Con le stesse norme si applica la sopratassa per mancata documentazione della scheda di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1889.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 7 della legge precitata del 23 giugno 1873. sarà fatta dalla autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Articolo II.

All'art. 56 si fa seguire altro articolo 56 *bis*, del tenore seguente:

« Le denuncie di sfitto di un fabbricato o di inattività di un opificio, di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1889, potranno essere fatte mediante semplici schede, in ordine alle quali tanto l'agente quanto il sindaco dovranno osservare il disposto dell'art. 20.

Nella scheda o nella denuncia il contribuente contradistingue coi dati di cui agli articoli 11 e 12 il fabbricato non affittato o l'opificio inattivo. L'agente mediante verifiche che rinnova non meno di due volte nel corso dell'anno, accerta se e da qual tempo il fabbricato o l'opificio si trovi nelle condizioni dell'articolo 9 della legge, facendone menzione nella stessa scheda o denuncia.

Eguale accertamento l'agente eseguisce sulla denuncia che il possessore deve fare dopo compiuto l'anno di sfitto del fabbricato o di inattività dell'opificio.

Ove l'agente riconosca che siansi verificate le condizioni volute dal citato art. 9 della legge, per lo sgravio o il rimborso della imposta pagata, fa la proposta di sgravio o rimborso all'intendente di finanza, che la rende esecutiva mediante decreto, entro il termine dalla legge stabilito.

Quando risulti che per lo sgravio o il rimborso non concorrono tutti i requisiti voluti dalla legge, l'agente notifica al contribuente colle norme dell'art. 30 che la sua denuncia rimane priva di effetto.

È ammesso nel contribuente il diritto di ricorrere alla commissione di prima istanza entro il termine di 20 giorni dall'avuta notificazione.

Il contribuente che non reclama nel detto termine, si ritiene che abbia accettata la notificazione dell'agente.

E nello stesso termine tanto al contribuente che all'agente spetta il diritto di appellare alla commissione provinciale e da questa alla centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMMDXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 13 novembre 1862, n. 971, col quale fu stabilito a 15 il numero dei componenti della Camera di Commercio ed Arti di Bari;

Viste le deliberazioni in data 9 settembre 1885 e 7 novembre 1887 della Camera predetta;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Bari è portato da 15 a 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1889.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016; (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra, per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del Regio esercito durante l'anno 1890.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1889.

UMBERTO

E. Bertolè-Viale.

Regolamento *per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del regio esercito durante l'anno 1890.*

Art. 1.

Il servizio del pane, dei viveri e del foraggio potrà essere fatto ad economia durante l'anno 1890 per tutti i corpi del regio esercito descritti nei capitoli 25 e 26 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra, approvato per l'esercizio 1889-90, colle norme stabilite negli articoli seguenti.

Servizio dei viveri a gestione diretta.

Art. 2.

Nei presidi nei quali il servizio della distribuzione dei viveri è fatto attualmente dalle sussistenze militari a gestione diretta, i viveri saranno acquistati dalle direzioni territoriali e dalle sezioni staccate di commissariato militare, e fatti introdurre nei magazzini di distribuzione.

Art. 3.

Gli acquisti saranno fatti per licitazione o trattativa privata, secondo che per le condizioni locali sarà più conveniente.

Art. 4.

Le accettazioni e le introduzioni, come altresì le distribuzioni ai corpi, avranno luogo colle regole stabilite dai capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe, del luglio 1889.

Art. 5.

L'approvazione delle convenzioni è delegata al comandante della divisione militare territoriale.

Copia della convenzione e del decreto di approvazione sarà trasmessa al Ministero della guerra unitamente al primo rendiconto di cui all'art. 9.

Art. 6.

Le direzioni e sezioni di commissariato militare faranno periodicamente pervenire al Ministero una richiesta d'anticipazione, modello 812, per ognuno dei magazzini viveri a gestione diretta dipendenti dalle direzioni e sezioni stesse per avere i fondi occorrenti a pagare alla fine di ogni quindicina i generi acquistati.

Art. 7.

Quando le direzioni o sezioni di commissariato militare procedano per semplici trattative verbali negli acquisti delle derrate, gli acquisti saranno fatti da Commissioni presiedute dal direttore o dal capo della sezione e composte di un ufficiale commissario (oltre al presidente), e di un ufficiale od impiegato contabile addetto al servizio delle sussistenze militari.

Per questi acquisti ad economia sarà redatto un processo verbale sottoscritto dalla Commissione ed approvato dal comandante della divisione; copia di detto verbale in forma autentica sarà trasmessa al Ministero unitamente al rendiconto di cui all'art. 9.

Art. 8.

Per le cauzioni dei fornitori, ove sia conveniente richiederle, si procederà a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Lo svincolo delle medesime sarà dato con decreto del comandante della divisione militare, al quale sono delegate le facoltà che il regolamento suddetto attribuisce al Ministero.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre le direzioni o sezioni di commissariato militare trasmetteranno al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, un rendiconto delle spese fatte, unendovi le copie autentiche delle convenzioni o dei processi verbali di acquisto e le quietanze dei fornitori. Il rendiconto stabilirà il residuo a credito o a debito della direzione o sezione.

Servizio del pane e dei viveri affidato alle amministrazioni dei corpi.

Art. 10.

Nei presidi nei quali al 1° gennaio 1890 manchino i servizi ad impresa per conto dello Stato per la somministrazione del pane e dei viveri ed ai servizi stessi non provvedano direttamente le sussistenze militari, i corpi procederanno essi direttamente all'acquisto dal commercio del pane e dei viveri.

Art. 11.

A quest'effetto i consigli d'amministrazione permanenti o di distaccamento ed i comandanti di distaccamento non aventi Consiglio d'amministrazione, stipuleranno per licitazione o trattativa privata le relative convenzioni, ovvero procederanno ad acquisti per verbali contrattazioni secondo le convenienze.

Art. 12.

Le convenzioni avranno una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non vien data disdetta venti giorni prima.

Le convenzioni stesse saranno rese esecutorie con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione permanente, tanto se dal medesimo stipulati, quanto se stipulati dai distaccamenti.

Le contrattazioni verbali saranno in egual modo approvate con atti deliberativi dei Consigli d'amministrazione permanenti

Art. 13.

Le cauzioni saranno custodite nelle casse dei corpi, e restituite con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione permanente. Le multe e le penalità saranno applicate dal Consiglio d'amministrazione o dal comandante di distaccamento contraente.

Art. 14.

I Consigli d'amministrazione permanenti faranno pervenire al Ministero, per ogni quindicina, apposite richieste d'anticipazione, mod. 218, colle norme stesse stabilite dall'art. 35 del regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del Regio esercito in data 1 maggio 1885 per le richieste degli assegni ordinari presuntivamente dovuti.

Le medesime saranno stabilite sulla base della forza dimostrata nella richiesta degli assegni ordinari della quindicina corrispondente, fatta deduzione della forza appartenente a reparti che si trovano nei presidi dove l'amministrazione provvede con gestione diretta.

Art. 15.

Delle anticipazioni ricevute le amministrazioni dei corpi renderanno conto alla fine d'ogni trimestre trasmettendo al Ministero della guerra, col mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, un rendiconto corredato da copia delle convenzioni o degli atti deliberativi di approvazione, delle verbali contrattazioni e dai conti dei fornitori muniti di quietanza, e coi buoni riepilogati.

Nei successivi rendiconti non occorreranno le copie delle convenzioni ed atti deliberativi già allegati al rendiconto precedente.

I rendiconti dovranno dimostrare la forza complessiva giornaliera dei conviventi al rancio, facendo riferimento al corrispondente rendiconto degli assegni.

Servizio del foraggio.

Art. 16.

Il servizio del foraggio presso tutti i corpi potrà essere fatto con norme simili a quelle stabilite nei precedenti articoli per il servizio dei viveri affidato alle singole amministrazioni.

Art. 17.

Nei presidi dove sono stanziati differenti corpi o reparti di corpo, aventi quadrupedi di truppa o cavalli d'ufficiali, sarà provvisto con una sola contrattazione da stipularsi da apposita commissione convocata dal comandante del presidio e da firmarsi da tutte le amministrazioni contraenti.

Ciascheduna amministrazione però farà le richieste d'anticipazione e presenterà i rendiconti per le somministrazioni che la riguardano.

Roma, addì 19 dicembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Sussistenze militari. — *Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890.* — 19 dicembre.

CAPO I.

Art. 1.

Generalità.

1. Il servizio delle forniture del pane, dei viveri e del foraggio sarà fatto ad economia per conto dello Stato durante l'anno 1890 per i corpi del R. esercito indicati nel § 1403 del regolamento d'amministrazione e contabilità in data 1° maggio 1885, ai quali il pane, i viveri ed il foraggio non sono provveduti dai panifici militari o dai magazzini di distribuzione dei viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, o dalle imprese per conto dello Stato.

2. Nei presidi nei quali al 1° gennaio 1890 la fornitura del pane e la distribuzione dei viveri, od una sola delle due, sono fatte attualmente dai panifici militari o dai magazzini viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, le somministrazioni ai corpi continueranno ad essere eseguite nel modo stesso oggidì praticato.

I viveri saranno in tal caso acquistati dalla direzione o dalla sezione di commissariato militare funzionante nella località, fatti introdurre nel magazzino di distribuzione e quindi distribuiti ai corpi.

3. Nei presidi nei quali le anzidette somministrazioni non siano fatte nè dai panifici militari, nè dai magazzini viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, nè dalle imprese per conto dello Stato, il pane ed i viveri saranno acquistati direttamente dai corpi per conto dello Stato.

4. Nei presidi indicati nei due numeri precedenti, il sale sarà acquistato giornalmente a prezzo di tariffa dalle rivendite al pubblico nella quantità richiesta dalla composizione normale della razione.

CAPO II.

Art. 2.

Acquisto dei viveri per parte delle direzioni e sezioni di commissariato militare

5. Le direzioni e sezioni di commissariato acquisteranno i viveri per licitazione o trattativa privata, secondo che per le condizioni locali sarà ravvisato più conveniente.

Saranno per tali acquisti stipulate apposite convenzioni con norme conformi a quelle fissate per le convenzioni dei corpi dall'art. 3 del capo VII dell'Istruzione 24 gennaio 1887 sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, eccezione fatta per il caso previsto dal N. 9.

6. Le convenzioni saranno stipulate per una durata non maggiore di sei mesi, cominciando dal 1° gennaio 1890, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

7. Anche nel caso di licitazione privata, la durata della convenzione sarà specificata nel modo prescritto nel numero precedente.

8. Le direzioni e sezioni di commissariato potranno anche stipulare convenzioni per quantità determinate di uno o più generi, anzichè dare alle convenzioni una forma continuativa coll'indicazione solo approssimativa delle quantità di generi da somministrarsi.

Nel primo caso le convenzioni saranno una per ciascun fornitore.

I direttori ed i capi di sezione di commissariato potranno invitare ad offerte private, specialmente per alcuni generi, quali la pasta, il caffè, lo zucchero, non solo i commercianti noti della piazza, ma anche i fabbricanti e negozianti più noti del corpo d'armata e, occorrendo, dei corpi d'armata vicini, per quanto siano per consentirlo le condizioni di tempo e di luogo.

9. Quando le direzioni e sezioni di commissariato, in applicazione dell'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto del 19 dicembre 1889, ravvisino la convenienza di procedere agli acquisti per semplici trattative verbali, dovranno riferire al comandante della rispettiva divisione, esponendogliene le ragioni e chiedendogli l'autorizzazione di seguire tale procedimento.

Se il comandante della divisione approva siffatto procedimento, il direttore od il capo di sezione di commissariato nominerà una Commissione che proceda agli acquisti per semplici trattative verbali.

La Commissione sarà formata come segue:

Il direttore territoriale o il capo della sezione staccata, *presidente*.

L'ufficiale commissario che segue in grado od anzianità il direttore o il capo di sezione, *membro*.

Il consegnatario del magazzino, distribuzione viveri, a gestione diretta, *membro*.

Art. 3.

Approvazione delle convenzioni e dei processi verbali di acquisto.

10. Le convenzioni stipulate in conformità del n. 6, prima di essere rese eseguibili, dovranno riportare l'approvazione del comandante della divisione.

In conseguenza le direzioni e sezioni di commissariato, di mano in mano che stipulano una convenzione, la inviano per la voluta approvazione al rispettivo comandante di divisione.

Questi, quando creda di approvare la convenzione, emette un decreto conforme al modello che fa seguito a questa istruzione e ne invia copia alla direzione o sezione, conservando l'originale presso di sè.

11. Sono pure soggetti alla preventiva approvazione dei comandanti di divisione i processi verbali degli acquisti fatti per semplici trattative verbali dalle Commissioni indicate nel precedente n. 9.

Perciò le direzioni e sezioni di commissariato invieranno tali processi verbali, in duplice esemplare, e di mano in mano che sono compilati, al rispettivo comandante di divisione, il quale, quando creda di approvarli, vi apporrà in calce la relativa dichiarazione di approvazione, e restituirà uno degli esemplari all'ufficio di commissariato.

Art. 4.

Cauzioni.

12. È lasciata facoltà ai direttori e capi sezioni di commissariato di determinare se nelle convenzioni da stipularsi abbiasi o non da richiedere ai fornitori una cauzione. Questa non sarà mai in ogni caso superiore al 5 per cento del valore presunto del contratto.

La cauzione sarà costituita in numerario o in titoli di debiti pubblici in conformità del § 163 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti, modificato dall'*Atto* N. 172 del 1889.

La medesima sarà conservata nella cassa della direzione o sezione di commissariato.

13. Quando il fornitore abbia dato pieno eseguimento alla sua convenzione, il direttore o capo sezione di commissariato ne informerà il comandante della divisione, il quale allora autorizzerà lo svincolo della cauzione presentata.

Art. 5.

Introduzione e distribuzione dei generi.

14. I generi saranno introdotti nei magazzini viveri in quantità sufficiente almeno per i bisogni di giorni quattro, fatta eccezione per la carne fresca che dovrà essere fornita giorno per giorno.

I buoi dovranno essere a disposizione dell'amministrazione per un fabbisogno di quattro giorni.

15. Le direzioni e le sezioni di commissariato regoleranno le introduzioni nei magazzini viveri in modo da non avere rimanenze al termine della scadenza del contratto, quando a questo sia stata data la durata prescritta dal N. 6.

16. L'accettazione e l'introduzione dei generi nei magazzini viveri e la loro distribuzione ai corpi seguiranno colle norme stabilite dagli articoli 11 e 19 dei capitoli d'oneri del luglio 1889, per la fornitura di viveri alle regie truppe.

17. La distribuzione dei viveri alla truppa sarà fatta in conformità dei §§ 102 e 103 dei succitati capitoli d'oneri e contro presentazione dei buoni collettivi per la distribuzione dei viveri, compilati giusta l'art. 39 degli stessi capitoli.

18. I consegnatari dei magazzini viveri, all'atto di ricevere i generi presentati dai fornitori, rilasceranno a questi corrispondenti ricevute staccate dall'apposito registro e munite del visto di un ufficiale commissario, come è detto nel § 156 dei ricordati capitoli d'oneri.

Art 6.

Pagamento dei generi.

19. I fornitori, per avere il pagamento delle somministrazioni fatte, presenteranno alla direzione o sezione di commissariato apposito conto corredato delle ricevute di cui nel numero precedente.

20. Ai conti dei fornitori sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 dei detti capitoli d'oneri in quanto ciò sia possibile.

21. I pagamenti ai fornitori sono fatti dalle direzioni e sezioni di commissariato mediante i fondi loro forniti dal Ministero in base alle richieste d'anticipazione di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Richieste d'anticipazione di fondi.

22. Per avere i fondi occorrenti sia per pagare al termine di ogni quindicina i generi da introdurre nel magazzino viveri durante la quindicina ai termini delle convenzioni continuative stipulate a forma del n. 6, sia per pagare le quantità complessive acquistate, ed introdotte, a forma del n. 8, come pure per pagare i generi provvisti a forma del n. 9, le direzioni e sezioni di commissariato faranno pervenire al Ministero (Divisioni sussistenze) apposita richiesta di anticipazione modello 812.

In questa richiesta sarà specificato:

a) la direzione o sezione che fa la richiesta;

b) il magazzino viveri per il quale è fatta;

c) le somme occorrenti, ai termini del comma precedente, per i vari pagamenti.

La richiesta sarà firmata dal direttore o dal capo di sezione di commissariato.

23. La richiesta sarà corredata da uno specchio nel quale siano indicati il nome e cognome del fornitore delle singole robe, quando si tratti di acquisti già convenuti; il prezzo pattuito per ogni singola roba; la quantità di ogni singola roba della quale fu convenuto lo acquisto.

24. Le richieste saranno fatte pervenire al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione delle contabilità militari e pel tempo stabilito dal § 218 del regolamento di amministrazione.

L'ufficio di revisione, dopo che le avrà verificate, le invierà al Ministero (Divisione sussistenze) insieme allo schema di mandato di pagamento.

25. Le sezioni di commissariato faranno la loro trasmissione per mezzo della rispettiva direzione.

Questa disposizione sarà osservata per la trasmissione di tutti i documenti contabili, ai quali si riferisce questa Istruzione, salvo il caso previsto dai numeri 10 ed 11 per le convenzioni ed i processi verbali di acquisti che debbono inviarsi al comandante della divisione.

26. Colle somme ricevute le direzioni e sezioni di commissariato provvederanno al pagamento delle robe introdotte nel magazzino viveri, sotto deduzione dell'importo delle multe che fosse loro occorso di applicare al fornitore, giusta il n. 27.

Art. 8.

Penalità.

27. Nel caso che il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali e conseguentemente incorra nelle penalità previste dalla convenzione e dai capitoli d'oneri, sarà redatto apposito processo verbale dal quale risultino la mancanza commessa e la multa applicata.

La multa sarà ritenuta nel primo pagamento successivo da farsi al fornitore, come è detto nel n. 26.

Art. 9.

Rendiconto delle spese.

28 Al termine del trimestre, le direzioni e sezioni di commissariato compilano il rendiconto delle spese fatte durante il trimestre e lo inviano al Ministero pel tramite dell'uffizio di revisione, corredandolo:

a) delle copie conformi delle convenzioni stipulate e dei relativi decreti di approvazione emessi dal comandante della rispettiva divisione;

b) delle copie conformi dei processi verbali di acquisto per semplici trattative verbali, approvati dai predetti comandanti.

c) delle copie conformi dei processi verbali per applicazione di multe.

29. L'ufficio di revisione liquida la contabilità e la trasmette al Ministero (Divisione sussistenze) al quale spetta di emettere poi, quando occorra, il mandato di saldo.

CAPO III.

Art. 10.

Acquisti per parte dei corpi.

30. I corpi, i quali ai termini del n. 3 debbano procedere essi direttamente agli acquisti del pane, dei viveri e del foraggio, stipuleranno apposite convenzioni sotto l'osservanza delle prescrizioni degli art. 1 e 3 del capo VII dell' Istruzione sui contratti, avvertendo però che le convenzioni non saranno a conto delle proprie masse, ma dello Stato.

Al n. 6 della convenzione da stipularsi in conformità del § 348 dell'Istruzione, sarà specificato che la convenzione comincierà dal 1° gennaio 1890 ed avrà una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

31. Nella convenzione verrà inserita la condizione prescritta dal § 362 dell'Istruzione sui contratti relativa alla surrogazione di un corpo ad un altro nel caso di cambio di guarnigione, qualunque sia il servizio (pane, viveri e foraggio) pel quale la convenzione è stipulata.

Sarà parimente inserta una clausola per la quale l'amministrazione militare abbia piena facoltà di far consumare galletta invece di pane o di pasta o riso, carne in conserva in luogo di tutti i generi componenti la razione viveri o di parte di questi, come pure altri generi di sua proprietà.

32. Nella detta convenzione potrà essere incluso l'obbligo ai fornitori di provvedere le derrate di sostituzione di cui all'art. 21 del capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe e del foraggio ai cavalli del R. esercito, edizione luglio 1889.

33. Nelle convenzioni sarà pattuito che i fornitori sono tenuti ad avere sempre nel loro magazzino:

a) se si tratti della fornitura del pane: un fondo di farina sufficiente al servizio di otto giorni almeno;

b) se si tratti di viveri: una quantità di generi e di buoi sufficiente pel bisogno di giorni due;

c) se si tratta di foraggio: un fondo sì di fieno sì di avena bastevole per il servizio di dieci giorni.

34 I distaccamenti ordinari superiori ad una compagnia ma non aventi Consiglio d'amministrazione, quelli ordinari non superiori ad una compagnia, e quelli eventuali, si regoleranno per il servizio pane, viveri e foraggio in conformità, rispettivamente, dei §§ 363 e 364 della istruzione sui contratti.

35. A questo effetto i Consigli d'amministrazione permanenti e di distaccamento, ed i comandanti di distaccamento non aventi Consiglio d'amministrazione, stipuleranno per licitazione o trattativa privata le relative convenzioni, ovvero procederanno ad acquisti per semplici verbali contrattazioni secondo le convenienze.

36. Con apposito atto deliberativo i Consigli d'amministrazione permanenti determineranno se alla fornitura del pane, dei viveri e del foraggio tanto per il corpo, quanto per i singoli distaccamenti abbiasi a procedere per licitazione o trattativa privata ovvero per semplici verbali contrattazioni.

Art. 11.

Approvazione delle convenzioni.

37. Stipulate le convenzioni nel modo che è stato determinato dai Consigli d'amministrazione in conformità del numero precedente, le convenzioni verranno approvate nei modi prescritti dai §§ 318 e 319 dell'istruzione sui contratti.

Art. 12.

Cauzioni.

38. I Consigli d'amministrazione determineranno l'ammontare percentuale della cauzione da prestarsi dai fornitori, la quale non dovrà eccedere il 5 per cento del valore presunto della convenzione.

39. La cauzione sarà costituita in conformità del prescritto dal secondo comma del N. 12 e sarà custodita nella cassa del corpo.

40. Quando il fornitore abbia dato pieno eseguimento alla sua convenzione, la cauzione verrà restituita con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione permanente.

Art. 13.

Richieste di anticipazione di fondi.

41. Per avere l'anticipazione dei fondi occorrenti per pagare, al termine di ogni quindicina, i generi acquistati, i Consigli d'amministrazione permanenti faranno pervenire al Ministero (Divisione sussistenze) una richiesta di anticipazione, mod. 218, osservando quanto, relativamente alla richiesta degli assegni ordinari presuntivamente dovuti, prescrive l'art. 35 del regolamento d'amministrazione.

42. A corredo di questa richiesta sarà posto uno specchio come quello prescritto dal N 23.

43. Le richieste da compilarsi dai corpi giusta il numero precedente saranno due, una per i fondi con cui pagare il pane ed i viveri ed una pei fondi coi quali pagare il foraggio.

Tanto quella quanto questa saranno in ragione dei bisogni di ciascuna quindicina.

Nel compilare queste richieste i corpi osserveranno le norme contenute nei due numeri seguenti, secondochè si tratti di richiesta di anticipazione per i servizi pane e viveri o di richiesta per il servizio foraggio.

44. *Richiesta di anticipazione di fondi per i servizi pane e viveri.*

a) Il quadro A del modello 218 sarà annullato con un tratto di penna;

b) Nel quadro B non saranno specificati i gradi ed impieghi secondo la tabella di formazione, ma sarà apposta invece la seguente dichiarazione:

« Forza con assegno risultante dalla richiesta mod. 218 per gli as-
« segni ordinari della . . . . . quindicina del mese (la corrispondente

« quindicina cui (si riferisce la richiesta degli assegni ordinari), al « N. . . del protocollo ».

La forza da indicare sarà quella risultante dalla corrispondente richiesta per gli assegni ordinari sotto deduzione della forza appartenente a reparti che si trovino in Presidî dove l'amministrazione provvede o direttamente o per mezzo di imprese per conto dello Stato.

La forza risultante sarà moltiplicata per il numero dei giorni della quindicina per indicare così il numero delle giornate.

Quando il pane sia fornito dai panifici militari, invece di fare questo computo sarà dichiarato che il pane è somministrato dalle sussistenze.

Qualora il pane sia dato dai panifici soltanto ad alcuni reparti, il computo della deduzione sarà limitato alla forza di tali reparti.

L'importo delle somme da anticipare sarà indicato in base al totale delle giornate moltiplicato:

a) per la ragione fissa di cent 20 trattandosi di razioni pane da acquistare dal commercio;

b) per l'ammontare della quota vitto determinata dall'allegato A del regolamento d'amministrazione, sotto deduzione della quota assegnata per gli erbaggi ed altri generi di condimento (L. 0,015), trattandosi di razioni viveri egualmente da acquistare dal commercio;

c) Nel quadro C. sarà annullata con un tratto di penna tutta la parte *Computo degli assegni*.

d) Nella parte *Detrazioni* sarà segnato il numero delle razioni pane e viveri da darsi in contanti, il quale numero dovrà corrispondere esattamente, per la forza compresa nella richiesta, alla differenza fra il numero delle giornate e quello dedotto nella corrispondente richiesta degli assegni ordinari per la forza stessa.

e) Nel quadro D. saranno da indicarsi la somma da anticipare per i servizi pane e viveri ed i vari distaccamenti in capo ai quali dovranno essere spiccati i mandati.

45. *Richiesta di anticipazioni di fondi per il servizio del foraggio.*

a) Il quadro A. del modello 218 sarà annullato con tratto di penna;

b) Nel quadro B non saranno specificati i gradi ed impieghi secondo la tabella di formazione, ma sarà apposta invece la seguente dichiarazione:

« Forza con assegno risultante dalla richiesta mod. 218 per gli « assegni ordinari della . . . quindicina del mese la (corrispondente « quindicina cui si riferisce la richiesta degli assegni ordinari), al « N. . . . del protocollo ».

La forza da indicare sarà quella risultante dalla corrispondente richiesta degli assegni ordinari sotto deduzione della forza appartenente a reparti che si trovino in presidî dove l'amministrazione provvede per mezzo di imprese per conto dello Stato.

La forza risultante sarà moltiplicata per il numero dei giorni della quindicina per indicare così il numero delle giornate.

c) Nella parte *Computo degli assegni* del quadro *C*, ai titoli: *razioni foraggio dovute pei cavalli degli ufficiali* e *assegno cavalli di truppa*, sarà indicato il numero di giornate di presenza dei cavalli corrispondente alla forza dimostrata nella richiesta degli assegni ordinari della corrispondente quindicina.

Il resto sarà annullato con tratti di penna.

d) Nella parte *Detrazioni* sarà segnato il numero delle razioni foraggio da darsi in contanti, il quale numero dovrà corrispondere esattamente, per la forza compresa nella richiesta, alla differenza fra il numero delle giornate e quella dedotta nella richiesta degli assegni ordinari per la forza stessa.

e) Nel quadro *D* saranno da indicarsi la somma da anticipare per il servizio foraggio ed i vari distaccamenti in capo ai quali dovranno essere spiccati i mandati

46. L'emissione dei mandati ministeriali di anticipazione e la somministrazione dei fondi ai distaccamenti per i quali non siano stati richiesti mandati diretti per far fronte ai servizi pane, viveri e foraggio, saranno fatte conformemente alle prescrizioni degli articoli 38 e 37 del regolamento d'amministrazione.

Art. 14.

Penalità.

47. Nel caso che il fornitore non adempia agli obblighi pattuiti saranno osservate le prescrizioni dell'art. 8.

Le multe saranno applicate dal Consiglio d'amministrazione o dal comandante di distaccamento contraente.

48. Laddove in seguito a contestazioni insorte fra il Corpo ed il fornitore si debba ricorrere al giudizio di un perito e la perizia riesca sfavorevole al Corpo, le relative spese saranno pagate mediante i fondi anticipati ai Corpi per l'acquisto del pane e dei viveri o del foraggio secondochè la perizia abbia avuto luogo per l'uno o per l'altro servizio.

Art. 15.

Rendiconto delle spese.

49. Al termine del trimestre i Consigli d'amministrazione permanenti compilano i rendiconti delle spese fatte nel trimestre e lo inviano al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione non più tardi di un mese dopo scaduto il trimestre.

I rendiconti saranno uno pel servizio pane e viveri ed uno pel servizio foraggio, saranno firmati dal Consiglio d'amministrazione permanente, e saranno corredati:

a) delle copie conformi delle convenzioni stipulate e dei relativi atti deliberativi di approvazione;

b) delle copie conformi degli atti deliberativi riguardanti la forma che debbono avere le convenzioni del corpo e dei distaccamenti;

c) delle copie conformi dei processi verbali per l'applicazione di multe;

d) dei conti dei fornitori firmati per quietanza;

e) dei boni stati rilasciati ai medesimi debitamente riepilogati;

f) della dimostrazione numerica giornaliera della forza « uomini e cavalli » nella quale siano indicati:

gli uomini conviventi al rancio;
quelli esentati dal vitto in comune;
quelli autorizzati a prelevare il pane in contanti;
i cavalli pei quali furono prelevate le razioni foraggio;
quelli per i quali le razioni foraggio furono pagate in contanti.

Questa dimostrazione sarà compilata tenendo conto delle deduzioni prescritte dai nn. 44 e 45, secondochè si tratti di servizio pane e viveri o di servizio foraggio.

Quando nel trimestre successivo nessun mutamento sia avvenuto nella persona dei fornitori e nei prezzi, sarà ommessa la trasmissione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), ma sarà fatto riferimento a quelli stati allegati al rendiconto del trimestre precedente.

50. Per la compilazione di questi rendiconti i Consigli d'amministrazione osserveranno in massima le prescrizioni dell'art. 40 del regolamento d'amministrazione.

CAPO IV.

Art. 16.

Norme speciali per l'acquisto del foraggio.

51. Nello stipulare le convenzioni per l'acquisto del foraggio (fieno ed avena) i corpi osserveranno in massima le prescrizioni dell'art. 8, capo VII della Istruzione sui contratti, salvo le eccezioni appresso specificate.

52. Nelle convenzioni sarà inserita una clausola per la quale l'amministrazione militare abbia piena facoltà di far consumare avena di sua proprietà.

53. Al N. 6 della convenzione da stipularsi in conformità del § 348 dell'Istruzione sui contratti, sarà specificato che la convenzione comincerà dal 1° gennaio 1890 ed avrà una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

54. Si dovrà convenire che l'appaltatore debba somministrare il foraggio anche per i cavalli degli ufficiali del corpo nei limiti delle

razioni dovute ai singoli ufficiali e per lo stesso compenso fissato per la razione dei cavalli di truppa.

55. Nella convenzione sarà pattuito che il magazzino debba essere nel perimetro della cinta daziaria salvo che vi ostino assolutamente i regolamenti municipali; nel qual caso il magazzino non dovrà distarne oltre i tre chilometri.

56. Nei presidii nei quali uno solo sia il corpo che stipula una convenzione per la fornitura del foraggio, la convenzione dovrà valere anche per tutti i cavalli degli altri ufficiali del presidio stesso, a qualunque arma, corpo, comando ed ufficio appartengano.

57. Nei presidii nei quali due o più siano i corpi che devono stipulare la convenzione, i comandanti di presidio potranno determinare che una Commissione composta di un delegato di ciascun corpo o distaccamento interessato proceda alla stipulazione di un'unica convenzione da valere per l'intiero presidio.

In questo caso la convenzione stipulata verrà inserta nel registro degli atti deliberativi di ciascun corpo.

58. Le convenzioni stipulate a forma del numero precedente, prima di esser rese eseguibili, dovranno riportare l'approvazione del comandante la divisione.

In conseguenza il comandante del presidio, quando non sia egli stesso il comandante di divisione, invia la convenzione al predetto comandante agli stessi effetti dell'ultimo comma del n. 10.

59. Nei presidi nei quali due o più siano i corpi che stipulano la convenzione, i comandanti di presidio determineranno a quale dei corpi dipendenti, sia o non sia stata stipulata la convenzione collettiva di cui al n. 57, debbano essere assegnati i cavalli degli altri ufficiali del presidio di cui al n. 56, dando peraltro sempre la preferenza ai corpi delle armi a cavallo.

Gli stessi comandanti possono pure ripartire fra i corpi dipendenti i cavalli degli ufficiali del presidio anzi indicati.

60. Le disposizioni del secondo e terzo comma del § 390 delle Istruzioni sui contratti, modificato dall'Atto n 174 del 1887 varranno per le razioni dei cavalli di ufficiali assegnati ad un corpo per il prelevamento del foraggio, ai termini dei nn. 56 e 59.

CAPO V.

Art. 17.

Servizio del pane, dei viveri e del foraggio alle truppe in marcia o in servizio di pubblica sicurezza.

61. Le truppe in marcia provvedono ai servizi pane e viveri e foraggio facendo addivenire a semplici verbali contrattazioni dall'ufficiale subalterno comandante il drappello dei forieri di allogiaeat o di cui nell'art. 3 del Regolamento per le marce approvato con R. decreto 29 aprile 1888.

62. Il drappello dei forieri di allogiamento, quando si tratti di provvedere a qualcuno degli anzidetti servizi, sarà comandato da un ufficiale subalterno anche nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del § 21 di detto articolo.

63. Quando sui mercati dei luoghi o non si trovino i generi occorrenti ger gli uomini o pei cavalli o se ne pretendono prezzi che sembrino esagerati, il comandante si rivolgerà al municipio il quale è in tal caso tenuto a far provvedere l'occorrente a prezzi che esso stesso dovrà stabilire e che il comandante dovrà pagare immediatamente ai fornitori, osservando le prescrizioni dei numeri 33, 34 e 35 dell'articolo 4 del succitato regolamento per le marce.

64. Le stesse norme saranno da osservare, in quanto sia possibile, dalle truppe mandate in servizio di pubblica sicurezza.

Art. 18.

Servizio ai campi d'istruzione, alle esercitazioni di tiro, alle manovre di cavalleria ed alle grandi manovre.

65. Al servizio del pane, dei viveri e del foraggio alle truppe ai campi d'istruzione, alle esercitazioni di tiro, alle manovre di cavalleria ed alle grandi manovre provvederà volta per volta il Ministero mediante speciali disposizioni.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

N. . . . .

Comando della Divisione militare territoriale di . . .

DECRETO DI APPROVAZIONE DI CONVENZIONE

Il Comandante della Divisione militare territoriale di . . . . ;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto del 19 dicembre 1889;

In virtù della facoltà a lui delegata dall'articolo 5 di detto Regio decreto;

Vista la convenzione stipulata.

Ritenuta la convenienza che la convenzione abbia pieno eseguimento;

La approva in ogni sua parte e determina che sia eseguita.

Addì . . . . *189*.

Il comandante della Divisione

AVVERTENZE.

Dal 1° gennaio a tutto dicembre 1890 la composizione delle razioni normali del pane e dei viveri per la truppa e del foraggio pei cavalli del R. esercito sarà la seguente:

Pane.

Razione da gr. 750 con farina abburattata al 20 per cento.

Viveri.

Razione tipo N. 1.

Carne:	
in guarnigione	gr. 220
in accantonamento	» 240
in marcia	» 300
Pasta fina o riso	» 225
Lardo	» 20
Sale	» 20

Razione tipo N. 2.

Carne:	
in guarnigione	gr. 275
in accantonamento	» 300
in marcia	» 350
Pasta fina o riso	» 100
Lardo	» 10
Sale	» 20

Razione tipo N. 3 (di marcia).

Carne	gr. 400
Lardo	» 10
Sale	» 15

Distribuzioni di caffè.

N. 300 distribuzioni di caffè per tutti i corpi e N. 400 pei pontieri, oltre una distribuzione straordinaria per ogni due giornate di accantonamento.

Il caffè avrà sempre la preferenza sul vino; ma quando fosse distribuito, la razione di vino dovrà valutarsi come corrispondente a due di caffè nel computo delle razioni annuali.

La razione di caffè sarà composta di grammi 10 di caffè e di 15 di zucchero e preparato colla caffettiera a filtro.

Foraggio.

Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre:

di stazione, kg. 3,500 di avena e kg 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di accantonamento, kg. 4,000 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di marcia per via ordinaria, kg. 4,500 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di marcia sulle ferrovie od a bordo, kg. 2,600 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado.

Dal 1° aprile al 31 ottobre.

di stazione, kg. 4,000 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di accantonamento, kg. 4,500 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 4° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di marcia per via ordinaria, kg. 5,000 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado;

di marcia sulle ferrovie od a bordo, kg. 2,000 di avena e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado.

Pei cavalli di stanza nell'isola di Sardegna dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre:

Razione di 1° grado, di stazione kg. 5,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di accantonamento, kg. 5,500 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id di marcia, kg. 6,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Razione di 2° grado, di stazione kg 4,500 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di accantonamento kg. 5,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di marcia kg. 5,500 d'orzo e kg. 5 di paglia.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:

Razione di 1° grado, di stazione kg. 5,500 d'orzo e kg 5 di paglia.
Id. di accantonamento kg. 6,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di marcia kg. 6,500 d'orzo e kg. 5 di paglia
Razione di 2° grado, di stazione kg 5,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di accantonamento kg. 5,500 d'orzo e kg. 5 di paglia.
Id. di marcia kg. 6,000 d'orzo e kg. 5 di paglia.

Non sono ammessi prelevamenti suppletivi di foraggio dopo le giornate per le quali sarebbero dovuti.

La razione di marcia sulle ferrovie od a bordo è data pei cavalli di ufficiali e di truppa nei viaggi collettivi. Pei cavalli in viaggio isolati continuerà ad essere data la razione di stazione.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Si rende noto che, a datare dal 1° gennaio 1890, saranno estese ai rapporti fra l'Italia e la città di Alessandria d'Egitto le tariffe dell'unione postale, stabilite colla convenzione del 1° giugno 1878, approvata con la legge del 27 marzo 1879, n. 4789 (Serie 2ª), cioè:

Lettere francate cent. 25 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi.

Lettere non francate cent. 50 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi.

Cartoline semplici cent. 10.

Cartoline doppie cent. 20.

Carte manoscritte cent. 5 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso, con un minimo di cent 25.

Campioni cent 5 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, con un minimo di cent. 10.

Giornali ed altre stampe cent. 5 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Diritto fisso di raccomandazione cent. 25 oltre la tassa di francatura.

Tassa progressiva di assicurazione cent. 20 ogni lire 200 o frazione di valore assicurato, oltre la tassa di francatura e quella di raccomandazione.

Ricevuta di ritorno cent. 25.

La francatura delle carte manoscritte, dei campioni, dei giornali e delle altre stampe è obbligatoria e deve essere operata esclusivamente mediante francobolli.

Sono ammessi biglietti postali, purchè sui medesimi sia aggiunto, mediante francobolli, il supplemento di francatura dovuto.

A datare ugualmente dal 1° gennaio 1890 la tassa pel cambio di vaglia colla città di Alessandria sarà pure quella dell'unione postale, cioè di cent. 25 ogni lire 25 o frazione di lire 25 ed il limite della somma massima che potrà essere spedita con un solo vaglia sarà di lire 1000 per tutto l'Egitto.

La tassa infine di spedizione dei pacchi postali dall'Italia, pure per tutto l'Egitto, sarà ridotta collo stesso giorno da lire 2 a lire 1,75.

Roma, addì 28 dicembre 1889.

N. B. — *Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il presente.*

Avvisi.

E' stato convenuto colle Amministrazioni postali delle Antille neerlandesi, della Repubblica Argentina, dell'Australia meridionale, del Belgio, della Bulgaria, del Canadà, del Chilì, della Colombia, del Congo, dell'Egitto, del Guatemala, d'Haiti, delle isole Havai, della India britannica, della Liberia, del Messico, del Paraguay, del Portogallo e sue colonie, della Rumenia, del Siam, della Spagna, degli Stati-Uniti d'America e della Svizzera, che possano aver corso nei loro rapporti coll'Italia, alle condizioni stabilite pei campioni, spedizioni di *api-regine*, purchè chiuse in gabbiette di forma quadrata, coperte da un lato con una doppia reticella di filo metallico.

Uguali spedizioni saranno ammesse nei rapporti coll'Austria-Ungheria, colla Francia, colla Germania, colla Grecia, col Lussemburgo, coi Paesi Bassi, colla Guiana neerlandese e colla Svizzera, ma alle condizioni in vigore per le lettere.

Roma, 26 dicembre 1889.

Si rende noto, che in forza di accordi speciali, testè conchiusi con diversi Stati esteri, il limite del peso dei pieghi dei campioni, che possono avere corso per mezzo della Posta-lettere, è stato elevato da 250 a 350 grammi nei rapporti col Belgio, colla Francia e l'Algeria, colla Gran Bretagna, col Lussemburgo, col Portogallo, colla Spagna, cogli Stati-Uniti d'America, colla Svizzera e colle colonie inglesi in Australia, comprese la Tasmania, la Nuova Zelanda e le isole Fidji.

Anche i limiti delle dimensioni dei pieghi stessi, che erano di centimetri 20 per 10 e per 5 sono stati elevati nei rapporti coi detti paesi a centimetri 30 per 20 e per 10.

Roma, 26 dicembre 1889.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 28 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 764, 9
Umidità relativa a mezzodì 71
Vento a mezzodì . . . . . SE fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo 11°, 8, minimo 7°, 9
Pioggia in 24 ore: mm. 12,2.

Li 28 dicembre 1889.

Europa pressione ancora straordinariamente elevata Russia meridionale e Sud-Est, depressione relativamente ragguardevole intorno Sardegna. Leopoli 786; Portotorres 762.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Nord, pioggie abbondanti, fortissime altrove. Venti forti primo quadrante Italia superiore, qua e là forti secondo al Sud. Temperatura diminuita Nord, coperto piovoso altrove; alte correnti specialmente meridionali, scirocco fortissimo Canale Otranto; venti abbastanza forti intorno levante altrove. Barometro 770 Nord; 765 Portomaurizio, Roma, Palermo; 762 Portotorres. Mare grosso Canale Otranto, agitato altrove.

Probabilità: venti abbastanza forti a forti intorno levante; cielo coperto piovoso; qualche nevicata, mare agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il 29 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 770, 5

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 71

Vento a mezzodì . . . . . SE. fresco.

Termometro centigrado { massimo = 13°, 0, minimo = 7°, 0,

Pioggia in 24 ore: millimetri 7,5.

29 dicembre 1889.

Europa pressione elevatissima intorno Russia meridionale, elevata generalmente altrove. Odessa 783; Sardegna 768.

Italia 24 ore: barometro salito dovunque, poco Nord, pioggie Centro Sud continente. Venti freschi abbastanza forti intorno levante, agitato. Stamane cielo generalmente sereno Sud, nuvoloso a coperto altrove. Venti da Levante a Scirocco deboli freschi. Barometro 768 Sardegna; 775 Nord; 773 costa ionica. Mare qua là mosso agitato.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante; cielo vario con qualche pioggia; temperatura relativamente mite.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 28. — Il corteo reale entrò nel palazzo delle Cortes co duca di Oporto alla testa.

Il re e la regina salirono sul trono.

Don Carlos, colla mano stesa sul Vangelo, disse:

« Giuro di mantenere la religione e l'integrità del regno, di essere fedele alla Costituzione e alle leggi e di provvedere al bene generale della nazione! »

Il presidente della Cortes proclamò allora Don Carlos I re di Portogallo.

Tutti i presenti proruppero in vive acclamazioni, alle quali venne risposto con Viva dalla folla enorme che si accalcava al di fuori de palazzo.

Il corteo si recò poscia alla chiesa di San Domingo.

Il patriarca ricevette il re e la regina all'ingresso della chiesa che era riccamente parata. Venne cantato il *Te Deum.*

Tutto il Corpo diplomatico, i ministri portoghesi e le autorità vi assistevano.

Quindi il re e la regina, col seguito, si recarono al Municipio dove il presidente del Consiglio municipale consegnò a Don Carlos le chiavi della città.

Il re pronunziò un discorso, ringraziando i portoghesi della loro fedeltà.

Il presidente del Consiglio municipale annunziò allora alla folla la proclamazione di Don Carlos I re di Portogallo e la folla rispose con vive e lunghe acclamazioni.

Infine il corteo reale fece ritorno al palazzo di Belem.

Domani, Don Carlos passerà in rivista le truppe della guarnigione.

LISBONA, 28. — Telegrammi dalle provincie annunziano che la proclamazione di re Don Carlos fu festeggiata dappertutto con entusiasmo.

La rappresentazione di gala che doveva avere luogo qui al teatro dell'Opera fu contromandata, in seguito alla morte dell'imperatrice Teresa.

Il rimanente del programma è mantenuto.

OPORTO, 28. — Don Pedro visitava il Museo di belle arti, allorchè il console del Brasile corse ad informarlo del grave stato in cui si trovava l'imperatrice Teresa.

Don Pedro ritornò immediatamente all'albergo; ma vi trovò l'imperatrice già cadavere.

L'imperatrice è morta alle ore 2 pom., in seguito ad una lesione cardiaca causata dalla gotta.

La salma dell'imperatrice sarà deposta in una chiesa e poscia verrà trasportata a Lisbona per essere tumulata nella chiesa di San Vincenzo, Pantheon della Casa di Braganza.

LISBONA, 29. — Nel suo Messaggio alle Cortes, in occasione della sua proclamazione, Don Carlos dice: « La nazione ai cui destini ho l'onore di presiedere, fu, in tutti i periodi della sua storia, illustre fra tutte le nazioni, fedele alla religione, valorosa nel difendere la propria indipendenza, ardita nelle conquiste, audace nelle scoperte marittime, grande nel promuovere la civiltà. Essa si distingue per devozione ai suoi Re ed alle istituzioni liberali che sono il sostegno della Monarchia e la garanzia della pace e della prosperità pubblica ».

OPORTO, 29. — I medici non si mostrano rassicurati circa lo stato di salute di Don Pedro.

Si attendono la contessa e il conte di Eu e il duca di Oporto che viene da parte del re don Carlos

I funerali dell'imperatrice Teresa si faranno a Lisbona dopo il 2 gennaio.

BRINDISI, 29. — Alle ore 6,25 pom. è qui giunto il conte Antonelli, che partirà stanotte per Aden, col piroscafo della Peninsulare. Egli fu salutato dal sotto-prefetto e dal sindaco.

PARIGI, 29. — Corre voce che lo Czar sia gravemente ammalato, in seguito ad un tentativo di avvelenamento.

LISBONA, 29. — Un dispaccio del maggior Serpa Pinto conferma che egli fu attaccato dai Makololo ad istigazione del direttore della Compagnia inglese dei laghi, come essi dichiararono in un atto pubblico munito delle loro firme.

Il capo della missione scozzese, Blantyre, consigliava invece ai Makololo di restare tranquilli.

Serpa Pinto è convinto che il suo procedere energico mise fine alla tratta degli schiavi e ad altre violenze che si commettevano fra i Makalolo.

Termina dicendo che aprì al commercio la strada del Nyassa e che occupa la regione dello Chire.

LONDRA, 29. — È infondata la voce corsa che la squadra inglese si riunisca a Gibilterra per la divergenza, relativa all'Africa, fra l'Inghilterra ed il Portogallo.

I movimenti delle navi inglesi non hanno alcun rapporto con questo affare.

È pure infondata la notizia di un accordo fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America per esercitare una pressione sul Portogallo, mediante una comune dimostrazione navale a Lisbona.

Il ministro portoghese, Martins d'Antas, consegnò a lord Salisbury la Nota del suo governo, la quale risponde all'ultima Nota del governo inglese.

Si assicura che il Portogallo abbia domandato alcuni giorni per comunicare col maggiore Serpa Pinto, e che l'Inghilterra vi abbia aderito.

ROMA, 29. — La Legazione del Brasile ha ricevuto dal suo governo il seguente telegramma:

RIO JANEIRO, 28 — « La stampa europea continua ad accogliere false voci per accusare il governo provvisorio.

« I beni della Famiglia Imperiale non furono confiscati Invece un decreto li garantisce, dando alla Famiglia Imperiale due anni di tempo per liquidarli.

« Ciò che si soppresse, fu la dotazione annua stanziata nel bilancio e il sussidio di 5000 *contos*, cioè circa 14 milioni di franchi, concesso dal governo provvisorio a Don Pedro ».

SOFIA, 29. — Ebbe luogo la chiusura della Sobranje.

Il discorso del Principe dice che i deputati col loro zelo e colla loro attività risposero interamente alla fiducia del Principe ed a quella del suo popolo. Le leggi votate sono prova della loro fertile attività e dimostrano che essi comprendono gli interessi della patria. Il Principe li ringrazia e dichiara chiusa la terza sessione della quinta Assemblea nazionale.

SEMLINO, 29. — La Scupcina, dopo viva discussione, ha approvato in prima lettura il progetto di legge per il riscatto delle ferrovie serbe.

Il decreto relativo al prestito di venti milioni fu firmato ieri.

NEW-YORK, 29. — Un treno deviò presso White-Sulphur-Springs (linea Chesapeake-Ohio) Vi sono dieci morti e dieci feriti.

Secondo notizie da San Salvador, è scoppiata una rivoluzione nel Cuscatlan. Ottomila uomini vi furono mandati a reprimerla.

TORINO, 29. — S. A. R. il duca di Aosta, presidente del consorzio nazionale, presentò con parole gentilissime, al dottor G. B. Bottero, un ricchissimo Album, che contiene 3572 firme dei membri del Comitato centrale e di tutti i Comitati regionali del consorzio nazionale, nonchè la circolare firmata dal compianto principe Eugenio di Savoia Carignano e confermata poi dallo stesso duca d'Aosta, per rendere un tributo di onore al dottor Bottero, iniziatore del consorzio nazionale.

Il dottor Bottero rispose, commosso, dicendo che il principe Eugenio di Savoia Carignano fu il vero fondatore del consorzio nazionale, ringraziando il principe Amedeo ed esprimendo sentimenti di affetto e di gratitudine alla casa di Savoia.

TORINO, 29. — S. M il Re, in speciale attestato di alta benevolenza verso il dottor Bottero, direttore della *Gazzetta del Popolo*, gli fece consegnare, per mezzo del prefetto, una sua grandissima fotografia, su cui apponeva la seguente dedica: « Al dottor G. B. Bottero, decano dei pubblicisti italiani, di ogni giusta libertà integro ed indefesso propugnatore. »

Il dottor Bottero ringraziò con altissime parole di devozione il Re leale

TORINO, 29. — I giornalisti italiani offrirono al dottor Bottero un ricchissimo Album con la seguente leggenda: « A G. B. Bottero, da quarant'anni giornalista, i colleghi. »

Oltre numerosi giornalisti vi apposero la loro firma molte notabilità letterarie.

L'Album fu presentato al dott. Bottero da Bersezio, De Amicis, Gangia, Roux e Teja

I giornalisti di Genova, Vercelli ed Asti inviarono al dott. Bottero uno speciale ricordo.

TORINO, 29. — Nella grande sala del palazzo Madama ebbe luogo alle 2 pom., l'adunanza indetta dal Comitato per le onoranze al dottor G. B. Bottero, da quaranta anni direttore della *Gazzetta del Popolo*.

La presentazione della statua di bronzo, degli *albums* e di altri ricordi al dottor Bottero, riescì solenne per numero e qualità dei personaggi, delle associazioni con molte bandiere e delle rappresentanze intervenute.

Vi assistevano gli onorevoli ministri Boselli, Brin e Giolitti, gli onorevoli Domenico Berti e Compans, molti altri deputati e senatori, il sindaco, il prefetto, il presidente della Deputazione provinciale, i rappresentanti della magistratura, dell'associazione della stampa e del Circolo dei giornalisti di Roma, tutta la stampa locale ed un'infinità di altri invitati, quanti ne poteva contenere la storica aula del Senato, che presentava un magnifico aspetto

All'ingresso facevano il servizio d'onore le guardie municipali e la banda comunale suonava inni patriottici.

Nell'aula erano disposti artisticamente tutti i doni, formanti una ricca esposizione.

In alto la statua dello scultore Tabacchi, poi il ritratto del Re, donato al dott. Bottero, ed inoltre il ricchissimo mobile artistico del Quartara, che deve contenere gli *albums* delle sottoscrizioni, i diplomi in pergamene, la coppa dei giornalisti di Genova, l'*album* della stampa di Torino, Vercelli ed Asti.

Alle ore 2, accolto da incessanti applausi, il dott. Bottero viene introdotto nell'aula dall'on senatore Eula, presidente del Comitato per le onoranze, e ricevuto dai Ministri, dai senatori, dai deputati e dalle rappresentanze.

Si dà lettura delle adesioni dell'on. Ministro Bertolè-Viale, dell'on. Farini, dell'on. Ministro Visone, del comm. Rattazzi e di molte altre di senatori, deputati, ecc.

Indi vengono letti i dispacci di felicitazione degli onorevoli ministri Crispi, Zanardelli e Seismit-Doda, tutti applauditissimi e di molti altri

Parla poscia, frequentemente interrotto da applausi, l'on. Eula, rifacendo la storia della *Gazzetta del Popolo* in rapporto alla storia nazionale e ricordando i meriti di Bottero che definisce il modello dei giornalisti italiani, la cui divisa è « tutto per la patria, nulla per sè medesimo! »

La fine del lungo discorso dell'on Eula è salutata da grande ovazione.

Il dott. Bottero si reca allora ad abbracciarlo fra generali applausi, e quindi pronunzia nobilissime parole accolte con continui ed insistenti applausi, ringraziando con effusione, ricordando Alessandro Borella e Felice Govean, i suoi collaboratori, (Applausi), dichiarando riassumere la sua gratitudine per la parte presa dal Governo, dalla città e dalle provincie nelle onoranze tributategli e chiudendo le sue parole col grido di viva il Re! (Ovazione prolungata e entusiastiche grida di viva il Re!)

Indi si legge il processo verbale e l'assemblea si scioglie fra grida di: Viva Bottero!

TORINO, 29. — Nell'adunanza tenuta nella grande sala del Palazzo Madama, per le onoranze al dottore G. B. Bottero, furono letti i seguenti telegrammi:

L'on. Crispi telegrafò al dottor Bottero:

« La voce della Patria che, in solenni momenti, è uscita così spesso dal vostro giornale ad ammonire governanti e a dirigere le popolazioni, si leva oggi lietamente per salutare in voi l'esercizio costante di quelle virtù che rendono la stampa utile e rispettata in ogni libero paese. Il vecchio pubblicista è onorato di avervi avuto a collega, e l'uomo politico è confortato di avervi equo estimatore dei suoi intendimenti; entrambi si uniscono in me nel rendervi omaggio, nel presentare auguri dettati dal cuore.

« Firmato: Crispi. »

L'onorevole Zanardelli al dott. Bottero inviò il seguente telegramma:

« In questo giorno, in cui così solenne e così meritati onori ti tributa la nazione, lascia che l'amico gioisca con tutto l'animo della tua gioia, e lascia pure che ricordi come primo portasti nella sua Brescia la patriottica ed ardente parola della terra rivendicatrice.

« Tuo Aff mo Zanardelli ».

L'on. Seismit-Doda ha diretto il seguente telegramma al comm. senatore Eula:

« Dolente di non essermi potuto trovare, oggi in Torino, La prego di esprimere i miei rallegramenti e augurii cordiali all'ottimo mio amico Bottero, che, integerrimo campione di ogni civile progresso, vidi alimentare con lavoro costante la fede nei destini d'Italia, quando, esule nella ospitale Torino, imparai fin da trentacinque anni addietro a stimarlo ed amarlo.

« Firmato: Seismit-Doda ».

TORINO, 29. — Stasera ebbe luogo il banchetto di 130 coperti, offerto dal dott. G B. Bottero.

Vi assistevano gli onorevoli ministri Boselli, Brin e Giolitti, l'onorevole sotto-segretario di Stato, Compans, parecchi deputati e senatori, le autorità e la stampa.

Fecero brindisi felicissimi il dottor Bottero, l'onorevole Brin, il senatore Eula, il sindaco, comm. Voli, gli onorevoli Berti, Pasqual, Buttini, Gallimberti, Del Vecchio, Luzzatti, i commendatori Pagliani, Malvano, Lessona e l'onorevole Roux per la stampa italiana.

Tutti gli oratori furono vivamente applauditi.

Si lessero varie adesioni, fra cui quelle degli onorevoli Coppino e Cavallotti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			96 60	per f corrente
2ª »	—	—	—	96 65 62 1[2 57 1[2 55	96 60			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
2ª »	»	—	—	60	60 —			— —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 20	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 60	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	ex coup. L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			712 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			585 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			575 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1820 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1110 —	
» » Generale	»	500	250		— —			530 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			745 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			92 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —	516	519	— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			500 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			590 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1145 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1045 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1510		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	400		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	562	563	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			290 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —	325		— —	
» » » » » cert. provv.	»	100	60		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —		180	— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			65 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			420 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			460 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	125		— —			240 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			205 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sardo nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

27 decembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 650
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 480
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 60 375
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 082

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 10
	Parigi	Chéques	100 92 3[4	100 90 95	»
5	Londra	90 giorni	»	»	25 13
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1889.

Rendita 5 0[0 . . . . 96 60
» 3 0[0 . . . . 62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 99 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0 460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . 460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 503 —
Az. Ferr. Meridionali . . 712 —
» » Mediterranee. 590 —
» » » (certificati provv.) . 586 —
» Banca Nazionale . . 1820 —
» » Romana . . . . 1110 —
» » Generale . . . 530 —

Az. Banca di Roma . . . . 745 —
» » Tiberina. . . . 95 —
» » Ind. e Comm. 518 —
» » » » (certif. provv.) 500 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 595 —
» » » Meridion. 420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. 1045 —
» » Acqua Marcia 1530 —
» » per condotte di acqua . . . . . 310 —
» » Generale per la Illuminazione . 325 —
» » Immobiliare . . 565 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali. . . 290 —
» » Tramway Omnib. 180 —
» » Fondiar. Italiana 70 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 250 —
» » Navigazione Generale Italiana . 420 —
» » Metallurgica Italiana. . . . . . . 460 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 90 —
» » » Vita . . 240 —
» » Ferroviarie . . . 295 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0[0 205 —